

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx promossa da:  
GN (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. omissis e, elettivamente domiciliato in OMISSIS presso  
il difensore avv. omissis

PARTE ATTRICE

contro

**BANCA** (C.F. xxx), con il patrocinio dell'avv. omissis e elettivamente domiciliato in OMISSIS presso  
il difensore avv. omissis

PARTE CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

**ATTORE:**

accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto suscettibile di fondare in capo alla **BANCA INCORPORATA** (ora **BANCA** a seguito di fusione per incorporazione) pretese creditorie poste a base dell'iscrizione del nominativo dell'istante in Centrale Rischi di Bankitalia; in subordine, accertare e dichiarare l'infruttuoso decorso temporale e, quindi, la maturazione della prescrizione per i crediti fondativi le eventuali pretese dell'intermediario; in ogni caso, accertare e dichiarare l'assoluta illegittimità della segnalazione de qua, per violazione del procedimento istruttorio previsto per le operazioni di segnalazione (carenza del preavviso); nel merito, condannare la società convenuta (**BANCA** quale società incorporante l'originaria segnalante **BANCA INCORPORATA**) a realizzare quanto necessario per la totale cancellazione, con effetto retroattivo, di ogni segnalazione (ancorché atteggiatesi come "rilevazione pregressa") inerente alla presunta sofferenza di cui è causa, per tutte le ragioni spiegate in atti.

Il tutto con il favore delle spese di lite (comprenditive di compensi professionali, Spese generali, IVA e C.P.A. oltre Contributo unificato e marca versati) da attribuire al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.

**CONVENUTA:**

voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, con vittoria delle spese di causa, senza accettare il contraddittorio su qualsivoglia domanda, atto o documento irritualmente introdotti

in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziale del Sig.GN, in quanto non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/10 e s.m.i.;

nel merito: respingere le domande attrici, in quanto infondate in fatto e indiritto.

Con concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della replica.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato GN conveniva in giudizio **BANCA** esponendo: che da oltre un decennio l'attore intrattiene rapporti **BANCA INCORPORATA spa** poi incorporata dalla **BANCA** dal 27 luglio 2020 avendo sottoscritto contratto corrente estinto in data 6 Febbraio 2008 e mutuo ipotecario estinto in data 03/12/2007; che dovendo ottenere credito per la propria attività lavorativa riceveva un netto rifiuto a seguito del quale scopriva di essere stato segnalato in Centrale Rischi dalla **BANCA INCORPORATA**; la Banca riscontrava il reclamo proposto dall'attore con comunicazione del 27/11/2020 rilevando di non aver operato alcuna segnalazione dando atto dell'estinzione dei rapporti già alla data della migrazione; rilevata l'illegittimità della segnalazione atteso che la stessa banca dava atto dell'inesistenza di qualsivoglia rapporto, ritenuta in via subordinata la prescrizione di qualsivoglia ragione di credito, rilevata ancora l'inosservanza degli obblighi istruttori con riferimento all'illegittima

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

apostazione a sofferenza nonché la mancata comunicazione dell'avviso di segnalazione chiedeva che, accertata l'inesistenza di qualsiasi rapporto suscettibile di fondare pretese creditorie venisse accertata l'assoluta illegittimità della segnalazione a sofferenza per violazione del procedimento istruttorio come previsto per le operazioni di segnalazione o, in subordine, per la maturazione della prescrizione dei crediti con condanna della convenuta a realizzare quanto necessario per la cancellazione di ogni segnalazione inerente la presunta sofferenza per cui è causa.

Si costituiva **BANCA** rilevando preliminarmente il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione con conseguente improcedibilità dell'azione giudiziale ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. N. 28/2010; rilevava inoltre che parte attrice non aveva prodotto nel fascicolo telematico i documenti cui faceva richiamo in narrativa. Con riferimento all'illegittima segnalazione del nominativo in Centrale rischi della Banca d'Italia rilevava che parte attrice non aveva offerto alcuna prova a sostegno di tale assunto non avendo prodotto alcun documento da cui possa desumersi quanto affermato; produceva la comunicazione del 27/11/2020 con la quale la banca a seguito del reclamo di parte attrice negava di aver effettuato alcuna segnalazione a sofferenza a carico dell'attore. Rilevava come in assenza di tale prova la domanda rimaneva del tutto sfornita di prova; chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, che la stessa venisse rigettata.

Depositata dalle parti le memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria orale, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte all'udienza del 22.11.23 la causa veniva trattenuta in decisione alla medesima con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta sul presupposto che le domande proposte da parte attrice richiedessero l'obbligatorio previo esperimento del procedimento di mediazione dovendo essere inquadrata nella nozione di contratti bancari; sul punto si rileva che la domanda svolta da parte attrice è di accertamento dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza, ovvero attiene a una responsabilità dell'istituto di credito relativa ad un'attività che esula dai "contratti bancari" cui si riferisce la norma; né la mediazione può ritenersi necessaria con riferimento alla domanda svolta dall'attore relativa all'accertamento e dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia rapporto suscettibile di fondare pretese creditorie poste a fondamento dell'iscrizione; la domanda, strumentale all'accertamento dell'illegittimità della segnalazione, appare priva di interesse atteso che entrambe le parti concordano nella cessazione dei rapporti in essere, lettera **BANCA** doc. 2 convenuta citata da parte attrice a pag. 2 citazione.

Ciò premesso si rileva che con la memoria n. 1 parte attrice ha depositato un estratto della visura presso la Centrale rischi e, a seguito dell'eccezione di incompletezza svolta dalla convenuta, ha prodotto con la memoria n. 3 la visura integrale, produzione da ritenersi rituale poiché svolta a seguito dell'eccezione di incompletezza della convenuta.

Tale documentazione consente di ritenere infondata la domanda svolta da parte attrice volta alla declaratoria di illegittimità della segnalazione a sofferenza operata dall'Istituto convenuto, atteso che da tale documentazione non risulta l'effettuazione di alcuna segnalazione a sofferenza da parte di **BANCA** o della sua dante causa **BANCA INCORPORATA**.

Sul punto, in accordo con i chiarimenti svolti dalla convenuta, si rileva che le iscrizioni a carico di GN relativi alla **BANCA INCORPORATA** sono solo di due tipi: "rischi a scadenza", da pagina 122 a pagina 146 doc. 4 e "garanzie ricevute" da pagina 173 a 298 doc. 4; con riferimento ai rischi a scadenza atteso che non vi è alcuna iscrizione successiva relativa a rapporti credito debito tra attore e Banca dopo il 2007 si evince che l'attore ha adempiuto correttamente ai suoi obblighi; con riferimento alle garanzie ricevute le iscrizioni fanno riferimento a garanzie personali di GN fornite alla **società OMISSIS**; in ogni caso da tale documento non emerge alcuna segnalazione a sofferenza da parte della **BANCA INCORPORATA**.

Non risultando prova di segnalazione a sofferenza ne consegue l'infondatezza della domanda diretta ottenere la declaratoria di illegittimità di tale segnalazione.

Ne consegue il rigetto delle domande di parte attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione disattesa: rigetta le domande proposte da parte attrice;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compenso, oltre spese generali, oneri e accessori.

Milano, 15 marzo 2024

Il Giudice  
dott. ssa Rossella Filippi

EX PARTE